MISURE URGENTI IN MATERIA DI SCUOLA, UNIVERSITA', BENI CULTURALI ED IN FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA GRAVI PATOLOGIE

Art. 1-undecies

Accesso alla professione di enologo

Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 129, e' sostituito dal seguente: "1. Il titolo di enologo spetta a coloro che abbiano conseguito un diploma universitario di 1° livello, previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, relativo al settore vitivinicolo. La laurea triennale di primo livello relativa al settore vitivinicolo, rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e' equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma universitario di 1° livello previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, relativo al medesimo settore".

Versione in vigore dal 5 febbraio 2006, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di scuola, universita', beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie
Estremi	Decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-scuola-universita-beni-culturali-ed-in/art-1-undecies-accesso-alla-professione-di-enologo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it